



COMUNE DI GENOVA

Genova, 6.5.2015

## **PROMEMORIA: MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE**

### **Art. 97 bis**

#### **Controllo sulle società partecipate non quotate**

1. Il Comune esercita il controllo sulle società controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ, non quotate, allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione.
2. L'Amministrazione comunale definisce preventivamente, in accordo con gli organi societari, gli obiettivi a cui devono tendere le società secondo standard qualitativi e quantitativi prestabiliti.
3. Il Comune effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società di cui al comma 1, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'Ente.
4. Il Comune opera altresì la rilevazione della qualità dei servizi erogati dalle società, attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le società stesse si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio.
5. Il Regolamento comunale sui controlli sulle società partecipate individua le procedure volte alla definizione ed assegnazione degli indirizzi ed obiettivi alle società partecipate, nonché le procedure ed i metodi di monitoraggio e controllo da parte dell'Ente sulle società stesse.